

Numero
1280

sl

0

Bellinzona
13 marzo 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica (word e pdf):
olivier.wuilloud@fedpol.admin.ch
philippe.matthys@fedpol.admin.ch

Procedura di consultazione concernente il recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e l'abrogazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) – Avamprogetto di Legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen – LSIS)

Gentili signore,
egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 8 dicembre 2023 in merito alla summenzionata procedura di consultazione concernente il recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e l'abrogazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio. Il progetto, unitamente al rapporto esplicativo, è stato da noi esaminato in collaborazione con la Polizia cantonale e Ministero pubblico cantonale.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

Il Consiglio di Stato prende atto che, dal profilo formale, il recepimento e la trasposizione nel diritto interno svizzero della citata direttiva concernente lo scambio informazioni tra autorità di contrasto degli Stati membri dell'Accordo di Schengen viene realizzato per il tramite di una revisione totale della legge federale sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS, RS 362.2). La previgente legge in materia del 12 giugno 2009 verrà invece abrogata.

L'accordo concluso il 26 ottobre 2004 a Lussemburgo tra Confederazione svizzera, Unione europea e Comunità europea ha sancito l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo del cosiddetto "acquis" di Schengen,

riguardante lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e di applicazione della legge degli Stati membri. Conformemente e coerentemente all'accordo sottoscritto, la Svizzera ha recepito nel corso degli anni successivi nel suo diritto interno numerosi adattamenti che hanno permesso una continua evoluzione degli impegni di collaborazione giudiziaria intrapresi fra gli stati firmatari, adeguando di pari passo il suo quadro giuridico interno (cfr. art. 2 dell'Accordo, RS 0.362.31).

Ora, l'avamprogetto della nuova normativa qui in consultazione mira in primo luogo a trasporre nel diritto nazionale l'obiettivo della direttiva UE 2023/977, che è quello di modernizzare il quadro giuridico esistente e di uniformare a livello di paesi membri lo scambio di informazioni in materia di ricerca poliziesca e di perseguimento penale all'interno dello spazio Schengen. Per tali motivi, l'avamprogetto precisa i diversi termini entro cui occorre rispondere alle richieste di informazioni presentate dagli altri Stati Schengen. La novella legislativa si applica alle richieste di informazioni riguardo tutti i reati passibili di una pena detentiva superiore ad un anno – escludendo quindi i reati minori – e coinvolge espressamente le autorità di perseguimento penale (anche cantonali quindi) che sono incaricate dal diritto nazionale a prevenire, accertare e perseguire tali reati. Si tratta, in primo luogo, delle autorità cantonali di polizia e dei rispettivi ministeri pubblici. Con le nuove normative in questione ne uscirà rafforzato anche il ruolo di Europol all'interno dello spazio Schengen.

Il Consiglio di Stato accoglie positivamente il progetto qui sottoposto in consultazione, sia dal punto di vista del contenuto, il quale permette una migliore collaborazione e cooperazione tra le autorità di perseguimento penale dei diversi stati membri dello spazio Schengen, sia dal punto di vista della forma in cui è stato presentato, ovvero in qualità di legge generale ed astratta di rango federale.

Fatta questa premessa, l'infrascritto Consiglio non può tuttavia fare a meno di segnalare che gli obblighi derivanti dall'applicazione del diritto sovranazionale in materia di scambio di informazioni oggetto del presente avamprogetto rischiano di comportare un ulteriore aggravio alle autorità di perseguimento penale del Cantone, in modo particolare al Ministero pubblico e, anche se in minor misura, alla Polizia cantonale. I termini di trasmissione delle informazioni richieste particolarmente stringenti previsti ai capoversi 1 e 2 dell'art. 9 della n-LSIS (8 ore per i casi di maggiori urgenza; cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a n-LSIS), unitamente al fatto che le autorità cantonali di perseguimento penale saranno tenute ad inoltrare alla Centrale operativa e d'allarme fedpol le informazioni richieste dagli stati membri 24 ore su 24 e sette giorni su sette costituiscono una particolare sfida a livello organizzativo, logistico e di risorse umane per le autorità coinvolte, con ulteriori costi a carico dei cantoni al momento difficilmente stimabili, come peraltro espressamente riconosciuto dallo stesso Dipartimento federale di giustizia e polizia nel suo Rapporto esplicativo a pag. 35 in alto. Giova altresì osservare, che per quanto attiene segnatamente l'attività del Ministero pubblico cantonale – già notoriamente e costantemente confrontato ad un notevole sovraccarico di lavoro – queste disposizioni trasposte dal diritto europeo si sommano alle nuove norme procedurali del CPP entrate recentemente in vigore (1° gennaio 2024).

In definitiva, pur consci della necessità di recepimento della legislazione di ordine superiore (sovranazionale e nazionale) e del tutto consapevoli che un'efficace contrasto all'attività delinquenziale sempre più strutturata a livello internazionale vada ricercata nel

potenziamento e nel perfezionamento della collaborazione fra le autorità di perseguimento penale dei vari Stati, approfittiamo della gradita occasione di esprimere le nostre osservazioni per evidenziare nuovamente un aspetto fondamentale già sollevato nel corso di precedenti consultazioni, ossia quello del continuo aumento dei compiti assegnati alle autorità di perseguimento penale cantonali (e dei ministeri pubblici in particolare), che rischiano di dilatare ulteriormente i tempi delle procedure in essere e di quelle future.


Si chiede pertanto alle Autorità federali di tener debito conto di queste preoccupazioni, che riteniamo peraltro comuni a gran parte degli altri Cantoni consultati.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

III Presidente

Raffaele De Rosa

II Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet